



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO

Art. 80 comma 2° Statuto Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la e mail del 3 marzo c.a. di trasmissione del “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili” redatto dalla Commissione Affari Generali e Istituzionali, a firma del dirigente del Settore Servizi Istituzionali dott.ssa Rosa Di Palma;
- Visto l’avviso di deposito avvenuto in data 4/3/2014, che conteneva un errore nell’indirizzo di posta certificata;
- Ritenuto necessario rettificare il predetto avviso con l’indicazione di posta certificata corretta;
- Visto l’art. 80, comma 2° del vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto provvedere in merito

AVVISA

la cittadinanza dell’avvenuto deposito del “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili” presso la Segreteria Generale di questo Comune fino al 27 marzo 2014 e pubblicata all’albo pretorio informatico.

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito, presentandole all’ufficio protocollo del Palazzo di Città o inviando la pec a: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it.

La consultazione può avvenire nelle ore di accesso al pubblico o accedendo al sito www.comune.barletta.bt.it. (tra le news) o all’albo pretorio informatico (elenco categorie – avvisi).

dalla Residenza Municipale, addì 13 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Porcelli



COMUNE DI BARLETTA

Città della disfida

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
SETTORE SERVIZI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Li _____

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Barletta per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. Il Comune provvede [...] a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione [...] nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili [...] condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Barletta, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Rilascio di attestato di [...] unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio competente [...] verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Barletta.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di

iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Barletta determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

ALL'UFFICIO ANAGRAFE
del Comune di BARLETTA

Oggetto : costituzione di nuova famiglia anagrafica

Ai sensi degli artt. 4, 6, 13 lett. b) e 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, N.223;

I sottoscritti:

Cognome e Nome _____

nato/a _____ il _____

Cognome e Nome _____

nato/a _____ il _____

Residenti a BARLETTA in Via _____

Legati da vincoli di:

 Matrimonio Parentela Affinità Adozione Tutela Affetto

A conoscenza di quanto contenuto al punto 4 delle Avvertenze e note illustrative dell'Istat del 1992 relative alla legge ed al Regolamento anagrafico;

dichiarando di costituire una nuova famiglia anagrafica

chiedono che l'intestatario sia _____

FIRME

BARLETTA, li _____

L'Ufficiale d'Anagrafe ricevente

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 4 "famiglia anagrafica": 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

Art. 6 "responsabili delle dichiarazioni anagrafiche" 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti la famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. 3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 13 "dichiarazioni anagrafiche" comma 1- Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: Omissis... b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza. Omissis...

Art. 21 "Schede di famiglia": comma 2- La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico

Pubblicazione a cura dell'Istat- anno 1992 - Parte terza

B - Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico

Omissis... Punto 4- Omissis... La prova dei "vincoli affettivi", di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Omissis...

ALL'UFFICIO ANAGRAFE
del Comune di BARLETTA

Oggetto : richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi.

I sottoscritti:

- Cognome e Nome _____
nato/a _____ il _____
- Cognome e Nome _____
nato/a _____ il _____

A conoscenza di quanto sancito dagli artt. 4 e 21 comma 2 del D.P.R. 30.5.1989 N. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", e di quanto contenuto al punto 4 delle Avvertenze e note illustrative dell'Istat del 1992 relative alla legge ed al Regolamento anagrafico;

chiedono

il rilascio dell'attestato sopra indicato e

allo scopo dichiarano

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che esistono tuttora i vincoli affettivi con le persone coabitanti nell'unità immobiliare sita in BARLETTA Via _____ n.

Firme: _____ documento n. _____
_____ documento n. _____

BARLETTA, li _____

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 4 "famiglia anagrafica": 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

Art. 21 "Schede di famiglia": comma 2- La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico

Publicazione a cura dell'Istat- anno 1992 - Parte terza

B - Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico

Omissis... Punto 4- Omissis... La prova dei "vincoli affettivi", di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Omissis...

D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.